

53.

Allegato A

**DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA
COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA**

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge S. 442 (Approvato dal Senato) n. 1053:		Proposte di legge:	
(Articoli)	1125	(Annunzio)	1136
Disegni di legge nn. 931, 927, 930, 932, 933, 935, 936, 937, 938:		(Assegnazione a Commissione in sede referente)	1136
(Articoli)	1126, 1127, 1128 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134	Risoluzione ed Interrogazioni (Annunzio)	1136
Missioni valedoli nella seduta del 14 settembre 1994	1136	ERRATA CORRIGE	1136

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNI DI LEGGE: S. 442. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONCILIAZIONE E ALL'ARBITRATO NEL QUADRO DELLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (CSCE), FATTA A STOCCOLMA IL 15 DICEMBRE 1992, CON PROTOCOLLO FINANZIARIO ADOTTATO A PRAGA IL 28 APRILE 1993 (APPROVATO DAL SENATO) (1053)

RATIFICA ED ESECUZIONE DEL SECONDO PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE SULLA RIDUZIONE DEI CASI DI PLURALITÀ DI NAZIONALITÀ E SUGLI OBBLIGHI MILITARI IN CASO DI NAZIONALITÀ PLURIMA, FATTO A STRASBURGO IL 2 FEBBRAIO 1993 (931)

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ATTO RECANTE REVISIONE DELL'ARTICOLO 63 DELLA CONVENZIONE SUL RILASCIO DI BREVETTI EUROPEI (CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO) DEL 5 OTTOBRE 1973, CON ATTO FINALE, FATTO A MONACO IL 17 DICEMBRE 1991 (927)

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TURISTICA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI, FATTO A ROMA L'8 LUGLIO 1991 (930)

RATIFICA ED ESECUZIONE DEL QUINTO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITÀ DEL CONSIGLIO D'EUROPA, FATTO A STRASBURGO IL 18 GIUGNO 1990 (932)

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'ALBANIA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO TURISTICO E DELL'AMBIENTE, FATTO AD ANCONA IL 13 LUGLIO 1991 (933)

RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CANADA, FATTO A ROMA IL 6 DICEMBRE 1990 (935)

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI ALBANIA SULLA DELIMITAZIONE DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE PROPRIA DI CIASCUNO DEI DUE STATI, CON PROCESSO VERBALE A COMPLETAMENTO, FATTO A TIRANA IL 18 DICEMBRE 1992 (936)

RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI BULGARIA PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE, FATTO A ROMA IL 3 LUGLIO 1991 (937)

RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI BULGARIA, FATTO A ROMA IL 9 GENNAIO 1992 (938)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1053 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO
DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alla conciliazione e all'arbitrato nel quadro della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), fatta a Stoccolma il 15 dicembre 1992, con protocollo finanziario adottato a Praga il 28 aprile 1993.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dagli articoli 13 e 33 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 60 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 931 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IDENTICO A QUELLO DEL GO-
VERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il secondo Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla riduzione dei casi di pluralità di nazionalità e sugli obblighi militari in caso di nazionalità plurima, fatto a Strasburgo il 2 febbraio 1993.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Protocollo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 927 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto recante revisione dell'articolo 63 della Convenzione sul rilascio di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo) del 5 ottobre 1973, con Atto finale, fatto a Monaco il 17 dicembre 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Atto di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 dell'Atto stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 930 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione turistica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, fatto a Roma l'8 luglio 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XI dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 28.000.000 per l'anno 1994, in lire 12.000.000 per l'anno 1995 ed in lire 28.000.000 per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 932 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il quinto Protocollo addizionale all'Accordo sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, fatto a Strasburgo il 18 giugno 1990.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del Protocollo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 933 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Albania sulla cooperazione nel campo turistico e dell'ambiente, fatto ad Ancona il 13 luglio 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 13 milioni per l'anno 1994, in lire 6 milioni per l'anno 1995 ed in lire 13 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 935 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana ed il Canada, fatto a Roma il 6 dicembre 1990.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del Trattato stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 25 milioni annue a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 936 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania sulla delimitazione della piattaforma continentale propria di ciascuno dei due Stati, con processo verbale a completamento, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo VI dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 937 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria per l'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 3 luglio 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17, paragrafo 2, del Trattato stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni annue a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 938 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del Trattato stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 14 settembre 1994.**

Acierno, Aimone Prina, Aloï, Anedda, Asquini, Bassi Lagostena, Bergamo, Bindi, Biondi, Brugger, Brunetti, Casini, Colombini, Comino, Fiori, Fumagalli Carulli, Gasparri, Ghigo, Gnutti, Li Calzi, Marano, Maroni, Martino, Martusciello, Matteoli, Mazetto, Mealli, Melandri, Menegon, Meo Zilio, Mitolo, Novelli, Parlato, Pasinato, Polli, Rocchetta, Rodeghiero, Spini, Teso, Tremaglia, Urbani, Zeller.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 13 settembre 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MATACENA: « Disciplina delle prestazioni e dei servizi di ingegneria » (1209);

POLENTA ed altri: « Riforma della professione infermieristica » (1210).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di una proposta di legge
a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di legge è deferita alla II Commissione permanente (Giustizia), in sede referente:

LIA: « Modifiche al codice penale in tema di prevenzione e di repressione dell'usura » (1081) (*Parere della I Commissione*).

**Annunzio
di una risoluzione e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza una risoluzione e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 13 settembre 1994, pagina 1118, prima colonna, alle righe diciottesima e diciannovesima, deve leggersi: « (*Parere della I e della XIII Commissione*) » e non: « (*Parere della I Commissione*) », come stampato.